Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 50 del 2 marzo 1949

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma – Mercoledì, 2 marzo 1949** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorsi a posti nei gradi iniziali dei vari ruoli del personale dell'Amministrazione del Ministero del commercio con l'estero

CONCORSI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per titoli e per esami a trentanove posti di vice segretario in prova (gruppo A), riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante nuove norme per la concessione dei benefici ai combattenti;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 1948, n. 1700/12106.2.21.1/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a trentanove posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero, in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 6, lettera *b*) del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato, nonchè quello non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Art. 3.

Costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, l'avere prestato servizio presso il Ministero del commercio con l'estero.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, giusta quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ai concorrenti in possesso della qualifica di impiegato non di ruolo che conseguano l'idoneità.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, scritte e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire, corredate di tutti i documenti prescritti, al Ministero del commercio con l'estero Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale, via Gobetti, Roma, entro il termine di sessanta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dette domande dovranno contenere inoltre: *a*) le complete generalità del candidato; *b*) l'indicazione del recapito dove intende gli sia fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso; *c*) il numero del libretto ferroviario con l'indicazione dell'Amministrazione che lo ha rilasciato; *d*) la elencazione dei documenti allegati alla domanda; *e*) la indicazione della lingua estera in cui il candidato intenda sostenere la prova scritta obbligatoria e delle altre lingue estere in cui desideri eventualmente di sostenere la prova orale facoltativa.

In mancanza del libretto ferroviario di cui alla precedente lettera *c*), il candidato dovrà allegare alla domanda una fotografia recente con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente.

Le date di arrivo delle domande saranno certificate dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale del Ministero del commercio con l'estero e non sarà tenuto conto nè di quelle apposte sulle domande nè di quelle in cui le domande stesse siano state presentate ad altri uffici.

Gli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda di ammissione al concorso ma, in tal caso, dovranno produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio. Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale il titolo stesso si trova e, in sua sostituzione, dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale il titolo è stato conseguito.

I candidati che, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, vengano in possesso di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentarli prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 5.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. — Copia dello stato di servizio civile, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ciascun altro foglio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

2. — Attestazione, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza su carta da bollo da L. 24, dalla quale risultino le mansioni svolte.

3. — Diploma originale (o copia autentica) di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economiche e marittime, o in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, ovvero in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia.

4. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti oltre alla copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione delle benemerenze di guerra, dovranno produrre la prescritta dichiarazione integrativa (in bollo da L. 24) relativa ai servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I civili deportati o internati dimostreranno tale loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto. I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, ovvero il certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato.

5. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, di data non anteriore a tre mesi. Detto documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

6. — Ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina nonchè i titoli che i candidati crederanno di produrre a dimostrazione della loro cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto per il quale concorrono.

Art. 6.

I candidati che siano impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti oltre quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 5:

a) certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè le mansioni svolte;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici

ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, gli italiani appartenenti ai territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con apposito decreto;

d) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che ne diminuiscano il rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficio sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica di controllo, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei ai posti cui aspirano.

I concorrenti che rivestano la qualifica di impiegati non di ruolo e si trovino sotto le armi, possono esibire, in sostituzione dei documenti di cui al n. 4 del precedente art. 5 e di quelli indicati alle lettere *c*), *c*) e *f*) del presente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, che attesti la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici derivanti dalla qualifica di ex combattenti i candidati, anche se militari, dovranno allegare alla domanda i documenti indicati al n. 4 del precedente art. 5.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso può essere negata dal Ministro con suo provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un presidente di Sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere o di un primo referendario della Corte dei conti, di un professore di università insegnante di una delle materie che sono oggetto delle prove scritte, di un direttore generale del Ministero, di un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al sesto, membri.

Della Commissione potranno essere chiamati a far parte persone particolarmente competenti in materie speciali, e potranno esservi aggregati insegnanti di lingue estere di istituti governativi.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero, di grado non inferiore al nono.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di quattro prove scritte ed una orale sulle materie di cui al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto civile e commerciale;

2) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

3) economia politica, politica economica e finanziaria;

4) traduzione in lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Prova orale:

1) materia oggetto delle prove scritte;

2) statistica;

3) geografia economica;

4) legislazione sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero e nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale potrà essere sostenuta anche su più di una delle lingue estere suindicate.

I candidati riceveranno comunicazione, in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria in base ai risultati delle prove scritte, della prova orale, nonchè della valutazione dei titoli esibiti dai candidati.

In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con la qualifica di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*).

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore, che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Per ciò che non è previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1948

Il Ministro: MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1949
Registro Commercio estero n. 1, foglio n. 181. — BRUNO

(611)

Concorso per titoli e per esami a sei posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo B), riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante nuove norme per la concessione dei benefici ai combattenti;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 1948, n. 1700/12106.2.21.1/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a sei posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 6, lettera *b*) del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato nonchè quello non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Art. 3.

Costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, l'avere prestato servizio presso il Ministero del commercio con l'estero.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, giusta quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. ai concorrenti in possesso della qualifica di impiegato non di ruolo che conseguano l'idoneità.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, scritte e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire, corredate di tutti i documenti prescritti, al Ministero del commercio con l'estero Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale, via Gobetti, Roma, entro il termine di sessanta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dette domande dovranno contenere inoltre: *a*) le complete generalità del candidato; *b*) l'indicazione del recapito dove intende gli sia fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso: *c*) il numero del libretto ferroviario con l'indicazione dell'Amministrazione che lo ha rilasciato; *d*) la elencazione dei documenti allegati alla domanda; *e*) l'indicazione della lingua estera in cui il candidato intenda sostenere la prova orale obbligatoria e delle altre lingue estere in cui desideri eventualmente essere esaminato.

In mancanza del libretto ferroviario di cui alla precedente lettera *c*), il candidato dovrà allegare alla domanda una fotografia recente con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente.

Le date di arrivo delle domande saranno certificate dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale del Ministero del commercio con l'estero e non sarà tenuto conto nè di quelle apposte sulle domande nè di quelle in cui le domande stesse siano state presentate ad altri uffici.

Gli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda di ammissione al concorso ma, in tal caso, dovranno produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio. Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale il titolo stesso si trova e, in sua sostituzione, dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale il titolo è stato conseguito.

I candidati che, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, vengano in possesso di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentarli prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 5.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. — Copia dello stato di servizio civile, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ciascun altro foglio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

2. — Attestazione, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza su carta da bollo da L. 24, dalla quale risultino le mansioni svolte.

3. — Diploma originale, o copia autentica, di licenza conseguita in una scuola dell'ordine superiore ovvero diploma di maturità o di abilitazione conseguito negli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica.

4. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti oltre alla copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione delle benemerenze di guerra, dovranno produrre la prescritta dichiarazione integrativa (in bollo da L. 24) relativa ai servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni per merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I civili deportati o internati dimostreranno tale loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto. I figli dei mutilati

ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, ovvero il certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato.

5. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto di data non anteriore a tre mesi. Detto documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

6. — Ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina nonchè i titoli che i candidati crederanno di produrre a dimostrazione della loro cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto per il quale concorrono.

Art. 6.

I candidati che siano impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti, oltre quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 5:

a) certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè le mansioni svolte;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, gli italiani appartenenti ai territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con apposito decreto;

d) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che ne diminuiscano il rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica di controllo, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da essa nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei ai posti cui aspirano.

I concorrenti che rivestano la qualifica di impiegati non di ruolo e si trovino sotto le armi, possono esibire, in sostituzione dei documenti di cui al n. 4 del precedente art. 5 e di quelli indicati alle lettere *c*), *e*) e *f*) del presente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, che attesti la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici derivanti dalla qualifica di ex combattente i candidati, anche se militari, dovranno allegare alla domanda i documenti indicati al n. 4 del precedente art. 5.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) *e*) e *f*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso può essere negata dal Ministro con suo provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di un ispettore generale del Ministero, di due capi divisione del Ministero e di un professore di università o di istituto superiore di istruzione, membri.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Della Commissione potranno essere chiamati a far parte persone particolarmente competenti in materie speciali e potranno esservi aggregate persone esperte in lingue estere.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte ed una orale sulle materie di cui al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2) principî di economia politica e di scienza delle finanze;

3) nozioni sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero.

Prova orale:

1) materie oggetto delle prove scritte;

2) nozioni di statistica;

3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

4) conoscenza di una delle lingue, francese, inglese o tedesca a scelta del candidato.

La prova orale potrà essere sostenuta anche su più di una delle lingue estere su indicate. I candidati riceveranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria in base ai risultati delle prove scritte e della prova orale, nonchè della valutazione dei titoli esibiti dai candidati.

In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con la qualifica di ispettore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*).

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Per ciò che non è previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1948

Il Ministro : MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1949
Registro Commercio estero n. 1, *foglio n.* 179. BRUNO

(612)

Concorso per titoli e per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C), riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante nuove norme per la concessione dei benefici ai combattenti;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 1948, n. 1700/12106.2.21.1/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del personale del Ministero del commercio con l'estero, in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 6, lettera *b*) del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato nonchè quello non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Art. 3.

Costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, l'avere prestato servizio presso il Ministero del commercio con l'estero.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato, giusta quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ai concorrenti in possesso della qualifica di impiegato non di ruolo che conseguano l'idoneità.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, scritte e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire, corredate di tutti i documenti prescritti, al Ministero del commercio con l'estero Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale, via Gobetti, Roma, entro il termine di sessanta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dette domande dovranno contenere inoltre: *a*) le complete generalità del candidato; *b*) l'indicazione del recapito dove intende gli sia fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso; *c*) il numero del libretto ferroviario con l'indicazione dell'Amministrazione che lo ha rilasciato; *d*) la elencazione dei documenti allegati alla domanda.

In mancanza del libretto ferroviario di cui alla precedente lettera *c*), il candidato dovrà allegare alla domanda una fotografia recente con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente.

Le date di arrivo delle domande saranno certificate dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale del Ministero del commercio con l'estero e non sarà tenuto conto nè di quelle apposte sulle domande nè di quelle in cui le domande stesse siano state presentate ad altri uffici.

Gli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda di ammissione al concorso ma, in tal caso, dovranno produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio. Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale il titolo stesso si trova e, in sua sostituzione, dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale il titolo è stato conseguito.

I candidati che, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, vengano in possesso di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentarli prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 5.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. — Copia dello stato di servizio civile, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ciascun altro foglio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

2. — Attestazione, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza su carta da bollo da L. 24, dalla quale risultino le mansioni svolte.

3. — Diploma originale (o copia autentica) di licenza conseguita nella scuola media ovvero titolo di studio conseguito nelle scuole medie di 1° grado.

4. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti oltre alla copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione delle benemerenze di guerra, dovranno produrre la prescritta dichiarazione integrativa (in bollo da L. 24) relativa ai servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e

di legionario fiumano e le altre attestazioni per merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I civili deportati o internati dimostreranno tale loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto. I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, ovvero il certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato.

5. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto di data non anteriore a tre mesi. Detto documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

6. — Ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina nonchè i titoli che i candidati crederanno di produrre a dimostrazione della loro cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto per il quale concorrono.

Art. 6.

I candidati che siano impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti, oltre quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 5:

a) certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè le mansioni svolte;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, gli italiani appartenenti ai territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con apposito decreto;

d) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che ne diminuiscano il rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica di controllo, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da essa nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei ai posti cui aspirano.

I concorrenti che rivestano la qualifica di impiegati non di ruolo e si trovino sotto le armi, possono esibire, in sostituzione dei documenti di cui al n. 4 del precedente art. 5 e di quelli indicati alle lettere *c*), *e*) e *f*) del presente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dal comandante del Corpo al quale

appartengono, che attesti la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici derivanti dalla qualifica di ex combattente i candidati, anche se militari, dovranno allegare alla domanda i documenti indicati al n. 4 del precedente art. 5.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) *e*) e *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso può essere negata dal Ministro con suo provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un ispettore generale o capo divisione del Ministero, presidente; di tre funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° e di un professore di istituto di istruzione superiore, membri.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte ed una orale sulle materie di cui al seguente programma:

Prove scritte:

1) componimento di italiano;

2) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale e nozioni sull'ordinamento fondamentale dello Stato;

2) nomenclatura decimale, divisibilità dei numeri, frazioni ordinarie e decimali, sistema metrico decimale;

3) nozioni elementari di statistica;

4) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

I candidati dovranno sostenere inoltre una prova pratica di dattilografia che consisterà nella scritturazione a macchina sotto dettatura di almeno mezza facciata di foglio formato protocollo.

I candidati riceveranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria in base ai risultati delle prove scritte e della prova orale, nonchè della valutazione dei titoli esibiti dai candidati.

In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con la qualifica di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*).

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Per ciò che non è previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1948

Il Ministro: MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1949
Registro Commercio estero n. 1, *foglio n.* 180. — BRUNO

(613)

Concorso per titoli e per esami a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente la istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante nuove norme per la concessione dei benefici ai combattenti;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 1948, n. 1700/12106.2.21.1/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero del commercio con l'estero in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 6, lettera *b*) del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e delle altre Amministrazioni dello Stato, nonchè quello non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Art. 3.

Costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, l'avere prestato servizio presso il Ministero del commercio con l'estero.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato, giusta quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ai concorrenti in possesso della qualifica di impiegato non di ruolo che conseguano l'idoneità.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, scritte e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire, corredate di tutti i documenti prescritti, al Ministero del commercio con l'estero Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale, via Gobetti, Roma, entro il termine di sessanta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dette domande dovranno contenere inoltre: *a*) le complete generalità del candidato; *b*) l'indicazione del recapito dove intende gli sia fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso; *c*) il numero del libretto ferroviario con l'indicazione dell'Amministrazione che lo ha rilasciato; *d*) la elencazione dei documenti allegati alla domanda.

In mancanza del libretto ferroviario di cui alla precedente lettera *c*), il candidato dovrà allegare alla domanda una fotografia recente con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente.

Le date di arrivo delle domande saranno certificate dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale del Ministero del commercio con l'estero e non sarà tenuto conto di quelle apposte sulle domande nè di quelle in cui le domande stesse siano state presentate ad altri uffici.

Gli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda di ammissione al concorso ma, in tal caso, dovranno produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio della prova scritta di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio. Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale il titolo stesso si trova e, in sua sostituzione, dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale il titolo è stato conseguito.

I candidati che, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, vengano in possesso di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle

vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentarli prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 5.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. — Copia dello stato di servizio civile, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ciascun altro foglio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

2. — Attestazione, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza su carta da bollo da L. 24, dalla quale risultino le mansioni svolte.

3. — Eventuale titolo di studio o copia autentica di esso, oppure certificato del sindaco del Comune di domicilio o di abituale residenza del candidato dal quale risulti che questi sa leggere e scrivere.

4. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti oltre alla copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione delle benemerenze di guerra, dovranno produrre la prescritta dichiarazione integrativa (in bollo da L. 24) relativa ai servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I civili deportati o internati dimostreranno tale loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto. I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato.

5. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, di data non anteriore a tre mesi. Detto documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

6. — Ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 6.

I candidati che siano impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti oltre quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 5:

a) certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè le mansioni svolte;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, gli italiani appartenenti ai territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con apposito decreto;

d) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui

risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che ne diminuiscano il rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3 del regio 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica di controllo, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei ai posti cui aspirano.

I concorrenti che rivestano la qualifica di impiegati non di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in sostituzione dei documenti di cui al n. 4 del precedente art. 5 e di quelli indicati alle lettere *c*), *e*) ed *f*), del presente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, che attesti la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici derivanti dalla qualifica di ex combattente i candidati, anche se militari, dovranno allegare alla domanda i documenti indicati al n. 4 del precedente art. 5.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso può essere negata dal Ministro con suo provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due funzionari del Ministero di grado non inferiore al 7°, membri.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario del Ministero di gruppo *A* o *B*.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di una prova scritta ed una orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

1) dettato di un brano di prosa italiana.

Prova orale:

1) nozioni sui doveri del cittadino, in specie, sui doveri inerenti alle mansioni del personale subalterno.

I candidati riceveranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione media di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria in base ai risultati della prova scritta e della prova orale, nonchè della valutazione dei titoli esibiti dai candidati.

In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con la qualifica di inserviente.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore, che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Per ciò che non è previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1948

Il Ministro: MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1949
Registro Commercio estero n. 1, *foglio n.* 182. — BRUNO

(614)

Concorso per titoli e per esami nel ruolo tecnico a due posti di commissario principale (grado 9°, gruppo C), quattro posti di primo commissario (grado 10°, gruppo C), dieci posti di commissario (grado 11°, gruppo C) e venti posti di commissario aggiunto (grado 12°, gruppo C), riservato al personale del ruolo d'ordine di gruppo C del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Vista la lettera n. 1700/12106.2.21.1/1.3.1 del 23 gennaio 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, sono indetti i seguenti concorsi per titoli e per esami per il conferimento dei posti di gruppo *C* nel ruolo tecnico di cui alla tabella annessa al citato decreto:

a) due posti, commissario principale, grado 9°;
b) quattro posti, primi commissari, grado 10°;
c) dieci posti, commissari, grado 11°;
d) venti posti, commissari aggiunti, grado 12°.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente art. 1 potranno prendere parte gli impiegati di ruolo di gruppo *C* d'ordine del Ministero del commercio con l'estero che alla data del presente bando appartengano al medesimo grado per il quale chiedono di concorrere e quelli del grado immediatamente inferiore che alla data suindicata posseggano l'anzianità di servizio richiesta per essere promossi al grado superiore o per essere ammessi a partecipare agli esami per i gradi per i quali l'esame stesso è richiesto.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 32, scritta e sottoscritta dall'interessato, all'Ispettorato generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, corredata dei documenti e dei titoli che il richiedente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira.

Dalla domanda dovrà risultare il nome, cognome, paternità, luogo dove il candidato intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e l'elenco dei documenti allegati.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni.

La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale del personale e non si terrà conto nè di quella apposta sulla domanda, nè di quella in cui la domanda stessa è presentata ad altri uffici.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma di cui al successivo art. 8. Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con apposito decreto, sarà composta di un ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero, presidente, da tre funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° e da un professore di istituto d'istruzione superiore, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che riporteranno una votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria in base ai risultati delle prove scritte, della prova orale nonchè della valutazione dei titoli che sono stati esibiti e di quelli esistenti nei fascicoli personali dei singoli candidati.

In caso di parità di merito la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

Il programma di esame delle prove scritte e di quella orale è il seguente:

Prove scritte (per tutti i gradi):

1) componimento italiano su tema di carattere generale;

2) problema di aritmetica elementare secondo il programma della prova orale.

Prova orale (per tutti i gradi):

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) *a*) nozioni sull'ordinamento costituzionale amministrativo dello Stato;

b) stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

2) aritmetica (sino alla regola del tre composto). Numeri complessi, riduzioni e operazioni relative. Sistemi di misura (sistema metrico decimale, misure estere, riduzione di misure di un sistema in misure di altro sistema). Sistemi monetari italiani e quelli dei principali Stati esteri. Calcoli sulle parità monetarie;

3) nozioni elementari di statistica, rilevazione, classificazione, elaborazione ed esposizione di risultati, cartogrammi e diagrammi;

4) nozioni di geografia fisica, politica ed economica. L'Europa in generale e l'Italia in particolare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1948

Il Ministro: MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1949
Registro Commercio estero n. 1, *foglio n.* 177. — BOUSQUET

(615)

Concorso per esami a trentotto posti di vice segretario in prova (gruppo A), riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione, ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo Stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, recante provvedimenti a favore degli appartenenti alla razza ebraica già colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione a favore dei profughi dei territori di confine dei benefici disposti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione dei benefici previsti per i combattenti ai profughi dell'Africa italiana;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante nuove norme per la concessione dei benefici ai combattenti;

Vista la lettera n. 1700/12106.2.21.1/1.3.1 del 23 gennaio 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentotto posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 6, lettera *a*) del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia e dalla deportazione, i profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, scritte e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire, corredate di tutti i documenti prescritti, al Ministero del commercio con l'estero Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale, via Gobetti, Roma, entro il termine di sessanta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dette domande dovranno contenere inoltre: *a*) le complete generalità del candidato; *b*) l'indicazione del recapito dove

intende gli sia fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso; *c*) la elencazione dei documenti allegati alla domanda; *d*) l'indicazione della lingua estera in cui il candidato intenda sostenere la prova scritta obbligatoria e delle altre lingue estere in cui desideri eventualmente di sostenere la prova orale facoltativa.

Le date di arrivo delle domande saranno certificate dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale del Ministero del commercio con l'estero e non sarà tenuto conto nè di quelle apposte sulle domande nè di quelle in cui le domande stesse siano state presentate ad altri uffici.

Gli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda di ammissione al concorso ma, in tal caso, dovranno produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio. Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale il titolo stesso si trova e in sua sostituzione dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale il titolo è stato conseguito.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età. Tale limite di età è elevato a 35 anni per i combattenti e per gli appartenenti alle categorie assimilate.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione, e per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli compresi nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

c) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di età di anni 45.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati statali non di ruolo, purchè abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, gli italiani appartenenti ai territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Diploma originale (o copia autentica) di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economiche e marittime, o in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, ovvero in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia.

4. — Certificato generale da rilasciarsi dall'Ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che ne diminuiscano il rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *a*) del presente articolo, a qualunque categoria d'invalidità appartengano, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta nel successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica di controllo, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei ai posti cui aspirano.

7. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione delle benemerenze di guerra, produrranno anche la prescritta dichiarazione integrativa (in bollo da L. 24) relativa ai servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1, lettera *a*) del presente articolo dovranno dimostrare tale loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, ovvero il certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato.

I civili deportati o internati dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione del prefetto prevista dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948. I profughi dell'Africa italiana produrranno invece il provvedimento Ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948.

8. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Detto documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

9. — Fotografia recente del candidato, munita di firma e autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto, quella del notaio dal presidente del tribunale.

10. — Ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 8 in carta libera purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino a loro favore nuovi titoli preferenziali valevoli agli effetti della nomina.

Art. 5.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, o salariati di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 3, 7 e 8 dell'art. 4, la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ciascun altro foglio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e una attestazione della stessa, redatta su carta da bollo da L. 24, da cui risultino le mansioni svolte.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato dovranno presentare, oltre ai do-

cumenti di cui al precedente articolo, un certificato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, su carta da bollo da L. 24, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato nonchè le mansioni svolte.

I candidati che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 dell'art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, che attesti la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici derivanti dalla qualifica di ex combattente i candidati, anche se militari, dovranno allegare alla domanda i documenti indicati al n. 7 del precedente art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono possedere alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 4, n. 1, lettera *c*) in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

L'ammissione al concorso può essere negata dal Ministro con suo provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Nei riguardi dei concorrenti che rivestano la qualifica di impiegato civile non di ruolo ed abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti, di un professore di università insegnante di una delle materie che sono oggetto delle prove scritte, di un direttore generale del Ministero e di un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al 6°, membri.

Della Commissione potranno essere chiamate a far parte persone particolarmente competenti in materie speciali, e potranno esservi aggregati insegnanti di lingue estere di istituti governativi.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di quattro prove scritte ed una orale sulle materie di cui al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto civile e commerciale;

2) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

3) economia politica, politica economica e finanziaria;

4) traduzione in lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Prova orale:

1) materie oggetto delle prove scritte;

2) statistica;

3) geografia economica;

4) legislazione sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero e nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale potrà essere sostenuta anche su più di una delle lingue estere suindicate.

I candidati riceveranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria in base ai risultati delle prove scritte e della prova orale.

In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con la qualifica di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*).

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Per ciò che non è previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1949

Il Ministro: MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1949
Registro Commercio estero n. 1, foglio n. 183. — BRUNO

(616)

Concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo B), riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione, ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo Stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, recante provvedimenti a favore degli appartenenti alla razza ebraica già colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione a favore dei profughi dei territori di confine dei benefici disposti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione dei benefici previsti per i combattenti ai profughi dell'Africa italiana;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti;

Vista la lettera n. 1700/12106.2.21.1/1.3.1 del 23 gennaio 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 6, lettera *a*) del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia e dalla deportazione, i profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, scritte e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire, corredate di tutti i documenti prescritti, al Ministero del commercio con l'estero Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale, via Gobetti, Roma, entro il termine di sessanta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dette domande dovranno contenere inoltre: *a*) le complete generalità del candidato; *b*) l'indicazione del recapito dove intende gli sia fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso; *c*) la elencazione dei documenti allegati alla domanda; *d*) l'indicazione della lingua estera in cui il candidato intenda sostenere la prova orale obbligatoria e delle altre lingue estere in cui desideri eventualmente di essere esaminato.

Le date di arrivo delle domande saranno certificate dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale del Ministero del commercio con l'estero e non sarà tenuto conto nè di quelle apposte sulle domande nè di quelle in cui le domande stesse siano state presentate ad altri uffici.

Gli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda di ammissione al concorso ma, in tal

caso, dovranno produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare nel termine stabilito dal primo comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio. Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale il titolo stesso si trova e in sua sostituzione dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale il titolo è stato conseguito.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 28° anno di età. Tale limite di età è elevato a 33 anni per i combattenti e per gli appartenenti alle categorie assimilate.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione, e per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli compresi nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

c) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di età di anni 45.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati statali non di ruolo, purchè abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, gli italiani appartenenti ai territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Diploma originale (o copia autentica) di licenza conseguita in una scuola dell'ordine superiore ovvero il diploma di maturità o di abilitazione conseguito negli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica.

4. — Certificato generale da rilasciarsi dall'Ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che ne diminuiscano il rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *a*) del presente articolo, a qualunque categoria d'invalidità appartengano, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica di controllo, da

effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei ai posti cui aspirano.

7. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione delle benemerenze di guerra, produrranno anche la prescritta dichiarazione integrativa (in bollo da L. 24) relativa ai servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1, lettera *a*) del presente articolo dovranno dimostrare tale loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I civili deportati o internati dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione del prefetto prevista dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948. I profughi dell'Africa italiana produrranno invece il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948.

8. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Detto documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

9. — Fotografia recente del candidato, munita di firma e autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto, quella del notaio dal presidente del tribunale.

10. — Ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 8 in carta libera purchè sui documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza con la citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 5.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, o salariati di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 3, 7 e 8 dell'art. 4, la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ciascun altro foglio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e una attestazione della stessa, redatta su carta da bollo da L. 24, da cui risultino le mansioni svolte.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato dovranno presentare, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, su carta da bollo da L. 24, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e delle eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato nonchè le mansioni svolte.

I candidati, che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 del-

l'art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, che attesti la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici derivanti dalla qualifica di ex combattente i candidati, anche se militari, dovranno allegare alla domanda i documenti indicati al n. 7 del precedente art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono possedere alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 4, n. 1, lettera *c*) in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

L'ammissione al concorso può essere negata dal Ministro con suo provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Nei riguardi dei concorrenti che rivestano la qualifica di impiegato civile non di ruolo ed abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di un ispettore generale del Ministero, di un professore di università o di istituto superiore di istruzione e di due capi divisione del Ministero, membri.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Della Commissione potranno essere chiamate a far parte persone particolarmente competenti in materie speciali ed esservi aggregati esperti in lingue estere.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte ed una orale sulle materie i cui al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2) principî di economia politica e di scienza delle finanze;

3) nozioni sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero.

Prova orale:

1) materie oggetto delle prove scritte;

2) nozioni di statistica;

3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

4) conoscenza di una delle lingue: francese, inglese o tedesca a scelta del candidato.

La prova orale potrà essere sostenuta anche su più di una delle lingue estere suindicate.

I candidati riceveranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria in base ai risultati delle prove scritte e della prova orale.

In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con la qualifica di ispettore aggiunto (gruppo *B*, grado 11°).

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Per ciò che non è previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1949

Il Ministro: MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1949
Registro Commercio estero n. 1, *foglio n.* 184. — BRUNO

(617)

Concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C), riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione, ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, nel ruolo d'ordine del personale del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, recante provvedimenti a favore degli appartenenti alla razza ebraica già colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione a favore dei profughi dei territori di confine dei benefici disposti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione dei benefici previsti per i combattenti ai profughi dell'Africa italiana;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante nuove norme per la concessione dei benefici ai combattenti;

Vista la lettera n. 1700/12106.2.21.1/1.3.1 del 23 gennaio 1948, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del personale del Ministero del commercio con l'estero in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 6, lettera *a*) del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia e dalla deportazione, i profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, scritte e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire, corredate di tutti i documenti prescritti, al Ministero del commercio con l'estero, Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale, via Gobetti, Roma, entro il termine di sessanta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dette domande dovranno contenere inoltre: *a*) le complete generalità del candidato; *b*) l'indicazione del recapito dove intende gli sia fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso: *c*) la elencazione dei documenti allegati alla domanda stessa.

Le date di arrivo delle domande saranno certificate dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale del Ministero del commercio con l'estero e non sarà tenuto conto nè di quelle apposte sulle domande nè di quelle in cui le domande stesse siano state presentate ad altri uffici.

Gli aspiranti che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda di ammissione al concorso, ma, in tal caso, dovranno produrre i documenti richiesti dal presente bando, non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale il titolo stesso si trova ed in sua sostituzione dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale il titolo è stato conseguito.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età. Tale limite di età è elevato a 31 anni per i combattenti e per gli appartenenti alle categorie assimilate.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione, e per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. sono esclusi dal beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli compresi nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

c) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di età di anni 45.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati statali non di ruolo, purchè abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, gli italiani appartenenti ai territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Decreto originale (o copia autentica) di licenza conseguita nella scuola media ovvero titolo di studio conseguito nelle scuole medie di 1° grado.

4. — Certificato generale da rilasciarsi dall'Ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che ne diminuiscano il rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati od invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *a*) del presente articolo, a qualunque categoria d'invalidità appartengano, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta nel successivo art. 15, dello stesso decreto.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica di controllo, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei ai posti cui aspirano.

7. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione delle benemerenze di guerra, produrranno anche la prescritta dichiarazione integrativa (in bollo da L. 24) relativa ai servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di

guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1, lettera *a*) del presente articolo dovranno dimostrare tale loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalidó ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato.

I civili deportati o internati dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I profughi dei territori di confine dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione del prefetto prevista dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948. I profughi dell'Africa italiana produrranno invece il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim dell'Africa italiana 10 giugno 1948.

8. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Detto documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

9. — Fotografia recente del candidato, munita di firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto, quella del notaio dal presidente del tribunale.

10. — Ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 8 in carta libera, purchè sui documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino, a loro favore, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 5.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo o salariati di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 3, 7 e 8 dell'art. 4, la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ciascun altro foglio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, e un'attestazione della stessa, redatta su carta da bollo da L. 24, dalla quale risultino le mansioni svolte.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato dovranno presentare, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza su carta da bollo da L. 24, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè le mansioni svolte.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 dell'art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, che attesti la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici derivanti dalla qualifica di ex combattente i candidati, anche se militari, dovranno allegare alla domanda i documenti indicati al n. 7 del precedente art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono possedere alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 4, n. 1, lettera *c*) in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

L'ammissione al concorso può essere negata dal Ministro con suo provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 7.

Nei riguardi dei concorrenti che rivestano la qualifica di impiegati civili non di ruolo ed abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un ispettore generale o di un capo divisione del Ministero, presidente; di tre funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7°, e di un professore di istituto di istruzione superiore, membri.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte ed una orale sulle materie di cui al seguente programma:

Prove scritte:

1) componimento di italiano;

2) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale. Nozioni sull'ordinamento fondamentale dello Stato italiano;

2) nomenclatura decimale, divisibilità di numeri, frazioni ordinarie e decimali, sistema metrico decimale;

3) nozioni elementari di statistica;

4) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

I candidati dovranno sostenere inoltre una prova pratica di dattilografia che consisterà nella scritturazione a macchina sotto dettatura di almeno mezza facciata di foglio formato protocollo.

I candidati riceveranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria in base ai risultati delle prove scritte e della prova orale.

In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con la qualifica di alunno d'ordine (gruppo *C*, grado 13°).

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Per ciò che non è previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1949

Il Ministro: MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1949
Registro Commercio estero n. 1, foglio n. 186. — BRUNO

(618)

Concorso per esami a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione, ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, recante provvedimenti a favore degli appartenenti alla razza ebraica già colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione a favore dei profughi dei territori di confine dei benefici disposti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione dei benefici previsti per i combattenti ai profughi dell'Africa italiana;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante nuove norme per la concessione dei benefici ai combattenti;

Vista la lettera n. 1700/12106.2.21.1/1.3.1 del 23 gennaio 1948, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero del commercio con l'estero, in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 6, lettera *a*) del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia e dalla deportazione, i profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, scritte e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire, corredate di tutti i documenti prescritti, al Ministero del commercio con l'estero Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale, via Gobetti, Roma, entro il termine di sessanta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dette domande dovranno contenere inoltre: *a*) le complete generalità del candidato; *b*) l'indicazione del recapito dove intende gli sia fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso; *c*) la elencazione dei documenti allegati alla domanda stessa.

Le date di arrivo delle domande saranno certificate dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale del Ministero del commercio con l'estero e non sarà tenuto conto nè di quelle apposte sulle domande nè di quelle in cui le domande stesse siano state presentate ad altri uffici.

Gli aspiranti che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda di ammissione al concorso, ma, in tal caso, dovranno produrre i documenti richiesti dal presente bando, non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare nel termine stabilito dal primo comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti dal presente bando non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale il titolo stesso si trova e, in sua sostituzione, dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale il titolo è stato conseguito.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età. Tale limite di età è elevato a 35 anni per i combattenti e per gli appartenenti alle categorie assimilate.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione, e per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli compresi nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

c) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogoteneniale 29 marzo 1945, n. 267.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di età di anni 45.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati statali non di ruolo, purchè abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, gli italiani appartenenti ai territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con apposito decreto.

3. — Eventuale titolo di studio o copia autentica di esso, oppure certificato del sindaco del Comune di domicilio o di abituale residenza del candidato dal quale risulti che questi sa leggere e scrivere.

4. — Certificato generale da rilasciarsi dall'Ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che ne diminuiscano il rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati od invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera a) del presente articolo, a qualunque categoria d'invalidità appartengano, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta nel successivo art. 15, dello stesso decreto.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei ai posti cui aspirano.

7. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare.

I candidati ex combattenti, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione delle benemerenze di guerra, produrranno anche la prescritta dichiarazione integrativa (in bollo da L. 24) relativa ai servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1, lettera a) del presente articolo dovranno dimostrare tale loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del

tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, ovvero il certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato.

I civili deportati o internati dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione del prefetto prevista dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948. I profughi dell'Africa italiana produrranno invece il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948.

8. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Detto documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

9. — Fotografia recente del candidato, munita di firma autenticata dal sindaco o da un notaio, le cui firme dovranno, a loro volta, essere legalizzate dal prefetto o dal presidente del tribunale.

10. — Ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 8 in carta libera, purchè sui documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino, a loro favore, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 5.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo o salariati di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 3, 7 e 8 dell'art 4, la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ciascun altro foglio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, e un'attestazione della stessa, redatta su carta da bollo da L. 24, dalla quale risultino le mansioni svolte.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato dovranno presentare, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato dell'Amministrazione di appartenenza su carta da bollo da L. 24, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè le mansioni svolte.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 dell'art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, che attesti la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici derivanti dalla qualifica di ex combattente i candidati, anche se militari, dovranno allegare alla domanda i documenti indicati al n. 7 del precedente art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono possedere alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 4, n. 1, lettera *c*) in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

L'ammissione al concorso può essere negata dal Ministro con suo provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 7.

Nei riguardi dei concorrenti che rivestano la qualifica di impiegati civili non di ruolo ed abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due funzionari del Ministero di grado non inferiore al 7°, membri.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* o *B* del Ministero.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di una prova scritta ed una orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Dettato di un brano di prosa italiana.

Prova orale:

Nozioni sui doveri del cittadino, e, in specie, sui doveri inerenti alle mansioni del personale subalterno.

I candidati riceveranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria in base ai risultati delle prove scritta e orale.

In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con la qualifica di inserviente.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Per ciò che non è previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1949

Il Ministro: MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1949
Registro Commercio estero n. 1, *foglio n.* 185. — BRUNO

(619)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5104913) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.